

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
IV<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 057/CFA  
(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 050/CFA– RIUNIONE DEL 18 OTTOBRE 2017

## I COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Patrizio Leozappa - Vice Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis – Componente; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL SIG. COLLAUTO MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12243/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017** (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)

Con provvedimento prot. 12243/510pf16-17 GP/MB/gb in data 5.05.2017 i Procuratori Federale e Federale Interregionale deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC il sig. Collauto Mattia, allenatore professionista di seconda categoria, per avere questi svolto, nella Stagione Sportiva 2016/2017, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori a favore della società Venezia FC Srl SSP, il tutto in violazione all'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S., in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 41 comma 3 del vigente Regolamento del Settore Tecnico (d'ora in poi RST).

L'adito Settore Tecnico (Com. Uff. n. 69 del 18.09.2017) - dopo aver rilevato che il Collauto aveva incontestabilmente espletato la suddetta attività senza peraltro aver richiesto la sospensione dall'Albo ai sensi dell'art. 36 del RST, - nel merito disponeva nei suoi confronti l'irrogazione della squalifica di mesi 3 (tre).

Avverso la suddetta decisione il Collauto, tramite l'avv. Gianmaria Daminato del Foro di Venezia, interponeva reclamo deducendo i seguenti motivi:

1) Erronea valutazione dell'attività svolta dal medesimo in favore del Venezia FC per la stagione 2016/2017.

L'ultimo tesseramento del suddetto come allenatore è relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016, mentre la presunta violazione imputata è relativa alla stagione 2016/2017 e durante quest'ultima la Società si è avvalsa del predetto, il quale comunque in ambedue le stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile, ruolo che è stato poi formalmente regolato in forza di apposita delibera del CDA ed in forza di regolare contratto di lavoro sportivo.

2) Erronea valutazione dell'art. 36 del RST, tenuto conto che il Collauto ha svolto la propria attività in via continuativa per la medesima società sin dalla stagione 2015/2016. Conclusivamente, il reclamante chiede il suo proscioglimento.

All'odierno dibattimento presso questa Corte è comparso l'avv. Gianmaria Daminato il quale si è riportato alle considerazioni ed alle conclusioni rassegnate per iscritto. È, altresì, comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Luca Sanzi il quale ha sottolineato la compresenza nella specie di un elemento fattuale, rappresentato dall'effettivo contatto intervenuto tra il Collauto e i giocatori e di un elemento di diritto, in base al quale i tecnici inquadrati nell'Albo

del Settore Tecnico non possono, ai sensi dell'art. 41, comma 3, RST, svolgere attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori.

Considerato in

## DIRITTO

Il reclamo in esame va accolto.

La Prima Sezione di questa Corte Federale (cfr. Com. Uff. n. 048/CFA del 9.10.2017) si è già – incidentalmente – occupata del caso in questione riguardato dal punto di vista della responsabilità e, quindi, della colpevolezza sia del sig. Joseph Tacopina - Presidente del Venezia FC - sia di quest'ultima stessa società in relazione alla posizione del sig. Collauto, pervenendo a configurare indirettamente come non censurabile la condotta di quest'ultimo e questo Collegio ritiene di condividere, per quanto interessa direttamente il sig. Collauto, la soluzione adottata nonché le argomentazioni in quella sede sviluppate e qui riprodotte.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il Collauto:

- risultava iscritto all'Albo del Settore Tecnico quale allenatore di seconda categoria ed il suo ultimo tesseramento in tale veste per la società Venezia FC si riferisce alla stagione 2015/2016;
- peraltro, in quest'ultima stagione (2015/2016) nell'organigramma della suddetta Società egli era già indicato come responsabile del Settore giovanile;
- nella stagione 2016/2017, la sua posizione ed il ruolo di responsabile del settore giovanile della suddetta società, sono stati poi regolati e precisati formalmente mediante l'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2016 ed il regolare contratto di lavoro sportivo in data 1.8.2016.

Orbene la preclusione dell'art. 41, comma 3, RST, invocata nell'atto di deferimento, risulta nella specie superata dal chiaro disposto dell'art. 36 dello stesso RST, in base al quale il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda la sospensione dall'Albo.

Ne consegue, dunque, che il Collauto, svolgendo in via continuativa sin dalla stagione 2015/2016 il ruolo di responsabile del settore giovanile del Venezia FC ed in possesso di patentino di direttore sportivo, non può essere definito come soggetto non autorizzato né non legittimato all'espletamento dell'attività collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori. Lo stesso, quindi, non ha violato le norme richiamate nell'atto di deferimento.

Va, pertanto, disposto l'accoglimento del ricorso *de quo*.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Collauto Mattia e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. SPEGGIORIN FABIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 C.G.S. E DEGLI ARTT. 38 COMMA 1, 34 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL'ART. 38 COMMA 1 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12242/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)**

Con provvedimento (prot. 12242/510pf16-17 GP/MB/gb in data 5.05.2017), i Procuratori Federale e Federale Interregionale deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC il sig. Speggorin Fabiano, allenatore professionista di prima categoria per avere il medesimo svolto attività collaborativa collegata al trasferimento e collocamento di giovani calciatori a favore della società Venezia Fc Srl SSP, nonché per aver concorso con i dirigenti del Venezia (i quali si sono avvalsi della sua collaborazione) nella violazione dell'art. 10 comma 1 C.G.S., il tutto in violazione dell'art.1 bis comma 1 C.G.S. in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dall'ora citato art. 10 comma 1 C.G.S. e dagli artt. 38 comma 1 e 34

comma 1 e 41 comma 3 del Regolamento Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F..

L'adito Settore Tecnico (Com. Uff. n. 69 del 18.09.2017), dopo aver rilevato che lo Speggorin aveva espletato, almeno in una circostanza, attività collegata al trasferimento di giovani calciatori, disponeva nei confronti del medesimo l'irrogazione della squalifica per mesi 2 (due).

Avverso la suddetta decisione lo Speggorin, tramite l'avv. Gianmaria Daminato del Foro di Venezia, interponeva reclamo lamentando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla sua posizione, essendo stato egli sanzionato dalla Commissione Disciplinare in relazione ad un solo caso isolato e quindi in assenza di una costante attività finalizzata al reclutamento e tesseramento dei giocatori nella menzionata società sportiva.

Conclusivamente, il reclamante chiede il suo proscioglimento.

All'odierno dibattimento presso questa Corte sono comparsi l'avv. Gianmaria Daminato e, in rappresentanza della Procura Federale, l'avv. Luca Sanzi i quali hanno chiesto rispettivamente l'accoglimento ed il rigetto del reclamo.

Considerato in

#### DIRITTO

Il reclamo in esame va parzialmente accolto.

La Prima Sezione di questa Corte Federale (Com. Uff. n. 048/CFA del 9.10.2017) si è già occupata del caso in questione, riguardato dal punto di vista della responsabilità e quindi della colpevolezza sia del sig. Joseph Tacopina Presidente del Venezia FC sia di quest'ultima stessa società in relazione allo Speggorin, pervenendo a configurare indirettamente come censurabile la condotta di quest'ultimo e questo Collegio ritiene di condividere, per quanto interessa il presente caso, la soluzione adottata.

Infatti, il sig. Speggorin Fabiano, già allenatore professionista di prima categoria, non era tesserato ed era collaboratore esterno della società Venezia Soccer Academy, gemellata col Venezia FC ai soli fini non del tesseramento ma della segnalazione dei ragazzi più promettenti, secondo quanto riferito dallo stesso Speggorin in sede di interrogatorio. Egli come espressamente risulta dall'audizione di Rioda Roberto, padre del calciatore minorenni R.Z., contattò il primo verso fine agosto 2016 ai fini del tesseramento del secondo col Venezia FC, poi perfezionatosi. E quindi lo Speggorin resta coinvolto, sia pure limitatamente a tale singolo caso, avendo comunque svolto attività collegata al trasferimento del giovane calciatore.

Pertanto, proprio in ragione dell'unicità del caso evidenziato, il Collegio ritiene di limitare la sanzione al presofferto.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Speggorin Fabiano, riduce la sanzione inflitta al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Prof. Mauro Sferrazza – Presidente; Avv. Franco Matera, Dott. Antonino Tumbiolo – Componenti;  
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL SIG. DE FRANCESCO GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 774/883 PF116-17 MB/GB DEL 25.07.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)**

Con reclamo del 22.9.2017, il signor De Francesco Giulio, allenatore iscritto nei ruoli del S.T.F. della FIGC, adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC di cui al Com. Uff. n. 69/Settore Tecnico del 18.9.2017, che

lo aveva considerato responsabile della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al Com. Uff. n. 1 della L.N.D., punto 14 - voce allenatori, per aver pattuito nel corso della Stagione Sportiva 2014/2015 con la società SSD Tortona un premio di tesseramento superiore ai massimi previsti dalle norme di riferimento.

Il tecnico pone a fondamento del suo reclamo gli stessi motivi che aveva sottoposto all'attenzione della Commissione Disciplinare, da questa non valutati, e cioè il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., da leggersi in connessione con l'art. 38 C.G.S. e con l'art. 39, comma 3, del Regolamento Settore Tecnico.

In sintesi, lamenta il ricorrente di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Procura Federale in ordine alla conclusione delle indagini ed al deferimento, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio.

All'udienza del 18.10.2017 era presente il rappresentante della Procura Federale, che insisteva nella conferma della sanzione, mentre nessuno era presente per il ricorrente.

Il ricorso, sulla base della documentazione acquisita, merita accoglimento, in quanto sia la Comunicazione di conclusione delle indagini del 22.5.2017 che il Deferimento del 25.7.2017, non risultano correttamente comunicati al sig. Giulio De Francesco.

Quanto alla prima il corriere incaricato dichiara che essa, in data 7.6.2017, non è stata consegnata in quanto il destinatario risulterebbe sconosciuto all'indirizzo.

Quanto al secondo lo stesso corriere dichiara: esso, in data 28.7.2017, non è stato recapitato per civico inesistente.

Tali affermazioni risultano in contrasto con le risultanze documentali agli atti del procedimento e segnatamente contrastano con il certificato di residenza del De Francesco e con l'esito positivo della spedizione al De Francesco all'indirizzo di residenza, della raccomandata A.R. di convocazione all'udienza avanti alla Commissione Disciplinare Settore Tecnico.

Appare, pertanto, evidente che, nonostante l'impegno profuso dalla Procura federale, non sono state rispettate, per motivi, probabilmente imputabili al corriere, le norme procedurali che sovrintendono il procedimento in oggetto e, in particolare, l'art. 38, comma 7, C.G.S., nella parte in cui richiede che sia garantita (e dimostrabile) la ricezione da parte del destinatario.

Per questi motivi la C.F.A., accogli il ricorso come sopra proposto dal Sig. De Francesco Giulio e annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE  
Prof. Mauro Sferrazza

**Publicato in Roma l'8 novembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio